

N. R.G. 162-1/2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 162-1/2023 rg. PU da

MARCHETTI S.a.s. di ZECCHI PATRIZIA E MARTINELLI LUCIANA, C.F. e P.I. 02503600377, con sede legale in Bologna alla Via Castiglione n. 25

PATRIZIA ZECCHI, [REDACTED] CF. ZCCPRZ54R58A944F e residente in [REDACTED]

LUCIANA MARTINELLI, [REDACTED] C.F. MRTLCN53A57C075K ed ivi residente [REDACTED];

- - ricorrenti

Con ricorso depositato in data 19 giugno 2023, Marchetti s.a.s. di Zecchi Patrizia e Martinelli Luciana e le socie accomandatarie Patrizia Zecchi e Luciana Martinelli hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex* artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Sussiste *ex* art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI



consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di specie la documentazione depositata dalla debitrice appare coerente con le previsioni indicate dall'art. 39, I comma, CCI (dichiarazioni fiscali IRAP e IVA degli ultimi tre esercizi, certificazione dei debiti fiscali, situazione patrimoniale della società, elenco nominativo dei creditori).

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'ODCEC di Bologna, dott. Angelo Farneti, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalle ricorrenti in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debentrici come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che le ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).



Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto la società debitrice, dalla documentazione contabile prodotta, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in ragione dei limiti dimensionali.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

La liquidazione controllata della società istante comporta l'apertura della medesima procedura anche a carico delle socie illimitatamente responsabili Patrizia Zecchi e Luciana Martinelli ai sensi dell'art. 270, I comma, CCI. Le masse passive e attive in relazione ai singoli soggetti istanti dovranno essere tenute distinte e, inoltre, le incombenze di cui agli artt. 272 e ss. CCI, ossia redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc., dovranno essere compiute dal liquidatore in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in relazione a ciascun debitore.

Come dichiarato in atti e parimenti attestato dal Gestore della Crisi la società istante, inattiva dal 31.12.2017, non risulta proprietaria di alcun bene mobile, immobile e/o mobile registrato e non "*vanta alcun credito*". Sarà onere del Liquidatore, in ogni caso, procedere alle necessarie verifiche, all'inventario e alla successiva attività di liquidazione.

Le socie illimitatamente responsabili, invece, godono del reddito da pensione INPS: Patrizia Zecchi percepisce un emolumento mensile netto (*tenuto conto anche di 1/12 della tredicesima*) [redacted]; Luciana Martinelli consegue l'importo mensile netto (*tenuto conto anche di 1/12 della tredicesima*) [redacted]
[redacted]

Agli atti risulta l'esistenza di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi incardinata dal creditore cessionario IFIS NPL S.p.A. a carico di Luciana Martinelli ed in merito occorre significare che al momento della presentazione dell'istanza di Liquidazione la predetta esecuzione era già conclusa sotto il profilo processuale, essendo già stata emessa l'ordinanza di assegnazione al creditore pignoratizio da parte del Giudice dell'Esecuzione.

Tuttavia, trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio/pensione, l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della *par condicio creditorum*.



La procedura di liquidazione controllata può aver riguardo anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma Ibis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCI attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCI che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCI).

Con riferimento al fallimento, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo”* (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);

Si ritiene che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. *“sebbene la l. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da*



sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile" (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).

In ordine alle cessioni del quinto dello stipendio, anche tali trattenute devono ritenersi inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/2012.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale delle ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Va considerato inoltre che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella Liquidazione giudiziale e nella Liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di cui all'art. 1, I comma, CCI di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone: *"l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale"*). Tale norma è coerente con l'analoga previsione contenuta all'art. 279 e 281. II comma CCI, in cui si consente espressamente all'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall'apertura. L'unica differenza pare rappresentata dalla possibilità, in caso di liquidazione controllata, di dichiarare l'esdebitazione anche d'ufficio (ex art. 282 CCI) non essendo espressamente richiesta – al contrario di quanto indicato dall'art. 281, II comma, CCI per l'esdebitazione nella liquidazione giudiziale – l'istanza del debitore.



Va fin da ora rilevato che le condizioni di cui all'art. 280 CCI, sulle quali il Liquidatore dovrà prendere posizione ai fini della pronuncia di esdebitazione, dovranno sussistere nei confronti di ciascuna socia.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCI.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, sussistono giustificati motivi – stante la natura di uno dei soggetti coinvolti (società di persone) e la necessità di verificare, tra le altre, la ricorrenza dei presupposti per esperire eventuali azioni revocatorie alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso – per quale Liquidatore un soggetto diverso dall'OCC tramite il quale è stata presentata la domanda, che sia del tutto terzo rispetto alle ricorrenti e che non abbia con essa ragioni di debito/credito in relazione al compenso pattuito.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di

MARCHETTI S.a.s. di ZECCHI PATRIZIA E MARTINELLI LUCIANA, C.F. e P.I. 02503600377, con sede legale in Bologna alla Via Castiglione n. 25, esercente, tra l'altro, attività di commercio al minuto di merceria, tappezzeria, tendaggi, passamaneria, stuoie e affini, tappeti con relativa fornitura ed accessori, carta da parati nonché confezione e montaggio tende;

nonché delle socie accomandatarie illimitatamente responsabili:

PATRIZIA ZECCHI, nata a [REDACTED], CF. ZCCPRZ54R58A944F; **LUCIANA MARTINELLI**, nata a [REDACTED], C.F. MRTLCN53A57C075K;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;



nomina

Liquidatore l'Avv. Fulvia Ventura, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

alle debentrici di depositare, entro sette giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza alle debentrici, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni delle debentrici (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;



- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga i progetti di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e li comunichi agli interessati. Gli stati passivi, una volta formati, dovranno essere depositati in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inseriti nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta alle debtrici ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con le debtrici, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

la pubblicazione della sentenza medesima presso il registro delle imprese;



dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità delle ricorrenti **PATRIZIA ZECCHI** la somma mensile netta di euro [REDACTED] ed in favore di **LUCIANA MARTINELLI** la somma mensile netta di euro [REDACTED] ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento proprio e dei familiari in base alle spese che le suddette hanno quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC e al Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 27 giugno 2023

Il Giudice Relatore
Antonella Rimondini

Il Presidente
Michele Guernelli

